

Allegato B ordinanza Commissario delegato ex OCDPC n. 627/2020 di approvazione della rimodulazione e integrazione del Piano degli interventi urgenti ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della OCDPC 627/2020.

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI TIPOLOGIA D)
eseguiti dai Soggetti attuatori individuati dal Commissario delegato

Le presenti disposizioni si applicano agli interventi lettera d) previsti nel Piano degli Interventi urgenti approvato dal Commissario delegato ex OCDPC 627/2020 in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il giorno 9 dicembre 2019 il territorio dei comuni di Barberino di Mugello, di Borgo San Lorenzo, di Dicomano, di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio, di Scarperia e San Piero, di Vaglia e di Vicchio ed eseguiti dai Soggetti attuatori individuati dal Commissario delegato.

Art. 1 - Disposizioni generali

1. Le presenti disposizioni si applicano alle attività eseguite dai Soggetti attuatori individuati dal Commissario delegato, finalizzate all'attuazione delle opere previste dal Piano.
2. Gli interventi oggetto del Piano costituiscono interventi urgenti, indifferibili e di pubblica utilità, necessari in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il giorno 9 dicembre 2019, al fine di scongiurare ulteriori aggravamenti, nonché il persistere degli attuali pericoli per l'incolumità pubblica.
3. Il Settore regionale di riferimento (di seguito "Settore") per la gestione e il coordinamento degli interventi di tipo d) inseriti nel Piano è il Settore Sismica.
4. L'individuazione quale soggetto attuatore comporta la competenza di quest'ultimo, nel rispetto della normativa vigente e delle presenti disposizioni, in ordine a tutte le fasi procedurali finalizzate alla realizzazione dell'opera o dell'attività comprese nel Piano, con la conseguente titolarità dei poteri e delle responsabilità ad esse connesse. Il soggetto attuatore esercita la funzione di stazione appaltante ed in particolare sono di sua competenza:
 - la redazione ed approvazione del progetto dell'opera;
 - l'affidamento dei lavori, la direzione e il collaudo dei medesimi;
 - le eventuali procedure di occupazione ed espropriazione;
 - i pagamenti conseguenti le attività sopra indicate;
 - la rendicontazione dell'intervento;
 - la trasmissione dei dati di monitoraggio.
5. La realizzazione delle opere è vincolata alla copertura finanziaria indicata per ciascuna di esse nel Piano.
6. Ciascun Soggetto attuatore, per ogni intervento di propria competenza, individua, all'interno della propria struttura, il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e lo comunica al Settore. In deroga all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è possibile, ove strettamente necessario, individuare il RUP tra soggetti idonei estranei al soggetto attuatore, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuale derivanti dalle esigenze emergenziali.
7. Sono a carico del R.U.P. tutti gli oneri informativi e le comunicazioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016 o da altre disposizioni, tra le quali, a titolo esemplificativo, quelle nei confronti dell'Osservatorio (SITAT-SA) e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.).
8. Gli interventi previsti nel Piano possono essere attuati anche per stralci funzionali purché non siano sulla medesima unità strutturale, ove ne ricorrano le ragioni di opportunità e convenienza, dandone preventiva comunicazione al Settore e al Coordinatore dell'Ufficio del Commissario.

9. A tali interventi si applica, per quanto non diversamente disposto nelle presenti disposizioni o in specifici atti commissariali, esclusivamente la normativa statale.
10. Il Soggetto attuatore, sulla base di apposita motivazione e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2014 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, può utilizzare, previa comunicazione al Settore e al Coordinatore dell'Ufficio del Commissario, anche le ulteriori deroghe di cui all'art. 5 della OCDPC n. 627/2020 ed all'art. 2 della OCDPC n. 661/2020, non disciplinate dalle presenti disposizioni o da integrazioni successive.

Art. 2 - Progettazione

1. Per tutte le attività tecniche di progettazione degli interventi, per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, per le attività di indagine, di redazione del piano di sicurezza e coordinamento, di direzione e contabilità dei lavori, emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo, di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, comunque da rendicontare ai sensi del successivo articolo 14 e onnicomprensive di IVA ed ogni altro onere, è riservata una quota massima pari al 15% dell'ammontare complessivo del finanziamento previsto nel Piano. La suddetta quota del 15% può essere elevata fino al massimo del 20% solo previo parere del Settore. A tal fine il R.U.P. presenta motivata richiesta allo stesso settore, il quale si esprime tenendo in considerazione la complessità e la natura del progetto in questione. Non concorrono al raggiungimento della sopra citata quota massima per spese tecniche le somme necessarie per le indagini finalizzate alla valutazione del rischio bellico residuo, per la bonifica da ordigni bellici e per affidare la verifica del progetto a strutture esterne di cui all'articolo 26, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016. Le somme come sopra indicate, sono comunque sottoposte a parere di congruità da parte del settore in sede di verifica di cui al successivo comma 8.
2. Il Soggetto attuatore, in applicazione dell'art. 23, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, omette, salvo casi specifici, i primi due livelli di progettazione previsti dal comma 1 del medesimo articolo, limitando altresì le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali allo stretto necessario per salvaguardare la qualità della progettazione in relazione al contesto emergenziale.
3. Gli incentivi per le funzioni tecniche sono erogati ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016. A tal fine il fondo di cui al comma 2 del citato art. 113 è determinato in misura non superiore all'1,8% dell'importo a base di gara ed è riportato tra le somme a disposizione per la realizzazione dell'intervento. La ripartizione di tale fondo avviene secondo il regolamento del soggetto attuatore. Una somma pari allo 0,2% dell'importo posto a base di gara è riservata alla copertura dei compensi e delle spese relative all'Ufficio del Commissario, compreso l'affidamento di incarichi per il supporto all'attuazione e monitoraggio del Piano.
4. Il Soggetto attuatore, anche qualora siano stati elaborati precedenti livelli di progettazione, sottopone a verifica, salvo casi specifici, soltanto il livello progettuale posto a base di gara (ovvero il livello di progettazione esecutivo). La verifica, per lavori di importo inferiore a venti milioni di euro, può essere effettuata dagli uffici tecnici del Soggetto attuatore, anche non dotati di un sistema interno di qualità, sia qualora il progetto sia stato redatto da progettisti esterni che interni.
5. Resta ferma la procedura per la validazione dei progetti di cui all'articolo 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.
6. Il riferimento per individuare il corrispettivo per gli interventi dovrà essere il prezzario regionale vigente. Per le voci di lavorazione ivi mancanti, si dovrà provvedere all'elaborazione delle relative analisi dei prezzi, sulla base dei criteri, della metodologia e dei prezzi elementari ivi indicati. Per i prezzi elementari non presenti nel prezzario regionale, si dovrà fare riferimento, specificandoli, a prezzari/listini ufficiali locali, ovvero ricorrere a ricerche di mercato, adeguatamente documentate, relative all'area territoriale di intervento.
7. I Soggetti attuatori, comunicano tempestivamente, e comunque prima dell'approvazione del singolo livello progettuale, se l'intervento da realizzare è conforme alle previsioni urbanistiche,

se necessita dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e se necessita della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) o di VIA e/o di valutazione di incidenza.

8. Completato il livello progettuale e prima di procedere alla relativa approvazione, i Soggetti attuatori trasmettono il progetto, comprensivo del quadro economico e di tutta la documentazione necessaria, al Settore che verifica, entro i 7 giorni successivi al ricevimento, salvo la necessità di ulteriore documentazione, che il progetto:
 - sia coerente con quanto previsto dal Piano e dalle presenti disposizioni;
 - rispetti i limiti del finanziamento assegnato;
 - rispetti il limite del 15% di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero sussistano le condizioni di cui al medesimo comma 1 per elevare tale limite.

Art. 3 - Approvazione dei progetti

1. Il Soggetto attuatore per l'approvazione dei progetti applicherà, in nome e per conto del Commissario, le procedure previste dall'art. 2 dell' O.C.D.P.C. n. 661/2020.
2. Nell'ambito della procedura di cui al citato art. 2, qualora sia necessario apporre il vincolo preordinato all'esproprio e variare gli strumenti urbanistici:
 - a) la partecipazione degli interessati, compresa quella di cui agli articoli 11 e 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 qualora il numero dei destinatari espropriati sia superiore a 10, è effettuata, in deroga alle citate disposizioni, pubblicando, per dieci giorni, sul sito internet della Regione Toscana dedicato all'Emergenza, sull'Albo pretorio del Comune interessato e sul BURT, un avviso in cui:
 - si specifica che l'approvazione del progetto avrà valore di variante urbanistica e vincolo preordinato all'esproprio;
 - si specifica che l'approvazione del progetto comporta dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori;
 - viene indicato ove viene reso consultabile il progetto e si comunica che eventuali osservazioni dovranno pervenire per iscritto, al Soggetto attuatore, entro i successivi dieci giorni.All'avviso è allegata una planimetria indicante l'ingombro dell'opera, comprese le aree soggette ad occupazione temporanea. Non sono previste, qualora il numero dei destinatari sia superiore a 10, comunicazioni personali o altre forme di avviso.
 - b) le sopra citate pubblicazioni valgono anche quale comunicazione agli interessati dell'indizione della conferenza di cui all'art. 14, comma 5, della L. 241/90. Non sono previste comunicazioni personali o altre forme di avviso.
 - c) le osservazioni degli interessati sono valutate ai fini dell'approvazione del progetto, eventualmente anche nell'ambito della conferenza di servizi. L'atto con cui si approva il progetto dà atto degli esiti delle procedure di cui alla precedente lettera a).
 - d) l'atto di approvazione del progetto, seppur immediatamente efficace, dovrà essere pubblicato, per quindici giorni, sull'Albo pretorio del Comune interessato ed è altresì pubblicato sul BURT, nonché sul sito internet della Regione Toscana dedicato all'Emergenza. Tale pubblicazione, qualora il numero dei destinatari sia superiore a 10, costituisce comunicazione ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, in deroga allo stesso articolo.
3. Qualora si proceda con conferenza di servizi, la determinazione conclusiva della stessa, fatti salvi i progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale, è costituita dall'atto di approvazione del progetto, al quale verrà allegato il verbale della conferenza. In deroga agli articoli 14-quater e 14-quinquies della L. n. 241/90, il suddetto atto, nonché tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi, sono immediatamente efficaci, anche in caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, dalla data di comunicazione della

determinazione e il termine di cui all'art. 14-quinquies, comma 1, è ridotto a cinque giorni e decorre dalla suddetta data di comunicazione.

4. Nell'ambito della procedura di cui all'art. 2 dell' O.C.D.P.C. n. 661/2020 e con i tempi ivi indicati, in deroga all'art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016, è ricondotta l'intera procedura di verifica preventiva di interesse archeologico. A tal fine, qualora la documentazione progettuale, redatta anche da soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 del citato art. 25, o comunque le informazioni in possesso del Soprintendente evidenzino un interesse archeologico, il Soprintendente formula le necessarie indicazioni progettuali, eventualmente prescrivendo la sorveglianza archeologica durante determinate e specifiche fasi di scavo oppure, previa specifica motivazione, specifiche e limitate indagini archeologiche da effettuarsi successivamente all'approvazione del progetto, anche contestualmente all'esecuzione dei lavori.
5. In deroga all'art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016, tutte le amministrazioni e i soggetti competenti, ivi compresi gli enti gestori di servizi pubblici a rete, sono obbligati a pronunciarsi sul tracciato e la localizzazione dell'opera entro dieci giorni dall'invio da parte del Soggetto attuatore di una planimetria indicante l'ingombro dell'opera. I gestori di servizi pubblici, entro lo stesso termine di dieci giorni, dovranno fornire il cronoprogramma di risoluzione delle interferenze nonché, entro venti giorni dalla successiva richiesta del Soggetto attuatore, trasmettere il progetto di risoluzione delle interferenze. Gli oneri connessi a interferenze non segnalate restano a carico dell'ente gestore. Restano ferme le responsabilità e gli oneri a carico degli enti gestori individuate dal citato art. 27.
6. Qualora un progetto sia sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale, nel caso in cui il Ministero dell'Ambiente non decida di esentarlo da tale procedura ai sensi dell'art. 6, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006, l'autorità competente per la VIA provvede a convocare la conferenza di servizi secondo le procedure e i termini di cui all'art. 2 dell'O.C.D.P.C. n. 661/2020, nell'ambito della quale sono acquisiti tutti i titoli abilitativi per la realizzazione dell'intervento, nonché il provvedimento di VIA.
7. Le procedure di cui al punto precedente devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni normative, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivi della fase di consultazione al pubblico, ove prevista, non inferiore a dieci giorni. Tali termini si applicano anche per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.
8. Per gli interventi del Piano non è dovuto il pagamento di oneri istruttori di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010 “ Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”.
9. Nell'ambito delle procedure di Conferenza di Servizi di cui al sopra citato art. 2, è ricondotta l'intera procedura di autorizzazione paesaggistica che, per gli interventi sottoposti a procedimento autorizzatorio semplificato, in deroga all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e all'art. 11 del D.P.R. n. 31/2017 (che già prevede un termine di 30 giorni), deve concludersi entro 15 giorni dalla sua attivazione, così come previsto dal citato art. 14, comma 1.
10. Nell'ambito delle procedure di cui al sopra citato art. 14 e con i tempi ivi indicati, in deroga all'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 ed al comma 3 dell'art. 88 della L.r. n. 30/2015, è ricondotta la procedura di valutazione di incidenza degli interventi. In caso di intervento sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o a procedura di VIA, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito di detta procedura.

Art. 4 – Procedure espropriative

1. Per gli interventi attuati dai Soggetti attuatori individuati dal Commissario delegato, il ruolo di Autorità espropriante è svolto dal Soggetto attuatore che è competente all'emanazione di tutti gli atti necessari.
2. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i Soggetti attuatori, ove non diversamente previsto

dalle presenti disposizioni, possono ridurre della metà i termini di legge previsti dal testo unico di cui al D.P.R. n. 327/2001

3. Le comunicazioni previste dagli articoli da 6 a 25 e dall'art. 49 del D.P.R. n. 327/2001, ove effettuate nei confronti dei singoli proprietari, sono assolte mediante raccomandata con avviso di ricezione.
4. In deroga all'art. 15 del D.P.R. n. 327/2001, i tecnici del Soggetto attuatore, nonché tecnici privati incaricati, senza necessità di ulteriore autorizzazione, possono introdursi nell'area privata interessata. A tal fine il Soggetto attuatore comunica al proprietario i nominativi delle persone che si introdurranno nella proprietà almeno sette giorni prima dell'inizio delle operazioni.
5. Il Soggetto attuatore procederà all'occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio ai sensi dell'art. 22-bis del D.P.R. n. 327/2001. In deroga a tale art. 22-bis, il decreto che dispone l'occupazione d'urgenza può non contenere l'indennità da offrire in via provvisoria; in tal caso il decreto che determina in via provvisoria l'indennità dovrà essere notificato non oltre sessanta giorni dall'effettiva immissione in possesso.
6. Per le occupazioni di urgenza, sia temporanea che preordinata all'esproprio, delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere, il Soggetto attuatore, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, redige lo stato di consistenza e il verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni degli enti territorialmente interessati non beneficiari dell'espropriazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 8 della OCDPC n. 627/2020.

Art. 5 - Disposizioni generali in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture

1. Per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture, il Soggetto attuatore può procedere, per le motivazioni di celerità e semplificazione del procedimento amministrativo connesse allo stato di emergenza, in deroga alla pertinente normativa nazionale e regionale richiamata dall'art. 5 della OCDPC n. 627/2020.
2. Possono usufruire delle deroghe di cui al comma 1 i lavori, servizi e forniture elencati nel Piano, purché le procedure di affidamento dei relativi appalti siano avviate entro la data di vigenza dello stato di emergenza o delle relative proroghe.
3. Le procedure di affidamento di cui al comma 2 si considerano avviate quando:
 - sia stato pubblicato il bando per le procedure aperte o l'avviso per le procedure negoziate precedute da avviso, ai sensi del comma 5 e dei successivi articoli 6, 7, 8 e 9;
 - siano stati inviati gli inviti per la presentazione delle offerte (nel caso di procedura negoziata concorrenziale non preceduta da avviso) o la richiesta di preventivo al singolo soggetto (nel caso di affidamento diretto, ai sensi degli articoli 7, 8 e 9).
4. I lavori, le forniture e i servizi di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario sono affidati in conformità all'ordinamento vigente, salvo quanto previsto dal successivo art. 6.
5. Ove, ai sensi dell'articolo 7, si proceda a procedura aperta o a procedura negoziata preceduta da avviso di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, il bando o l'avviso dovranno essere pubblicati sul Profilo del committente del Soggetto attuatore, sull'Albo pretorio del Comune in cui si eseguono i lavori, i servizi o si consegnano le forniture e sul sito dell'Osservatorio regionale (SITAT-SA). Gli effetti giuridici del bando o dell'avviso decorrono dalla data di pubblicazione sull'Albo pretorio.
6. Per le procedure aperte di importo pari o superiore alla soglia di rilievo comunitario, di cui al successivo art.6, le forme di pubblicità sono quelle previste dallo stesso art.6 e i termini per la presentazione delle offerte sono quelli di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016.
7. Per le procedure di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di cui agli articoli 7, 8 e 9, i termini per la presentazione delle manifestazioni d'interesse nella procedura negoziata preceduta da avviso e per la presentazione delle offerte, in tutte le procedure, devono essere determinati sulla base dei principi comunitari recepiti nell'art. 79, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, che impongono di tenere conto della complessità dell'appalto e del tempo necessario

per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti, per le procedure negoziate, nel comma 8, e quelli stabiliti per le procedure aperte dall'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016.

8. Per le procedure negoziate di cui agli articoli 7, 8 e 9:
 - in caso di selezione degli operatori mediante avviso pubblico, l'avviso deve essere pubblicato, secondo le modalità di cui al precedente comma 5, per almeno cinque giorni consecutivi. Il termine minimo di presentazione delle offerte è stabilito in almeno sette giorni dall'invio delle lettere d'invito;
 - in caso di selezione degli operatori economici mediante inviti diretti, il termine minimo per la presentazione delle offerte è stabilito in almeno dieci giorni dall'invio delle lettere d'invito;
 - in caso di selezione degli operatori economici mediante avviso pubblico, è possibile procedere, mediante sorteggio pubblico, a selezionare gli operatori economici da invitare.
9. Per le procedure, che non rivestono carattere transfrontaliero certo, di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario di cui agli articoli 7, 8 e 9, l'applicazione del meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale di cui all'art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 è possibile in presenza di un numero di offerte ammesse almeno pari o superiore a cinque.
10. Per tutte le procedure, di importo sia inferiore che pari o superiore alla soglia di rilievo comunitario, è ammesso l'utilizzo del criterio del minor prezzo, in deroga all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.
11. Per tutte le procedure, il termine di quindici giorni previsto dall'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, concesso all'operatore per presentare le proprie spiegazioni per iscritto, in caso di verifica dell'anomalia dell'offerta, può essere ridotto fino ad un minimo di cinque giorni. Parimenti, tale termine pari a cinque giorni può essere utilizzato per l'acquisizione dei giustificativi necessari per la verifica della congruità del costo della manodopera.
12. L'aggiudicazione, in deroga all'art 32 del D.Lgs. n. 50/2016, può essere condizionata all'esito positivo dei controlli ove sussista la necessità di avviare l'esecuzione in via d'urgenza dei lavori, dei servizi o delle forniture. Nel caso in cui ci si avvalga di questa facoltà, la consegna in via d'urgenza dei lavori o l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza per servizi e forniture potrà avvenire subito dopo l'emanazione dell'atto di aggiudicazione condizionata.
13. Parimenti, in deroga agli articoli 95 e 97 del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione può essere condizionata all'esito positivo della verifica della congruità del costo della manodopera o della verifica di anomalia dell'offerta, nel caso in cui, per quest'ultima, non sia stato applicato il meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale, con le modalità indicate nel precedente comma 9.
14. Nell'ipotesi di cui al comma 13, il Soggetto attuatore:
 - a) può autorizzare l'inizio dei lavori o l'avvio delle forniture o del servizio anche prima della stipula del contratto, anche nel caso in cui non sia terminata la fase di verifica della congruità del costo della manodopera o di verifica dell'anomalia oppure non siano stati conclusi i controlli previsti, ai sensi del precedente comma 13, o ricorrano entrambe le ipotesi. Non si potrà procedere ad alcun pagamento prima della stipula del contratto e prima che siano concluse tutte le verifiche e, nel caso in cui non si pervenga alla stipula del contratto, il soggetto aggiudicatario verrà liquidato con le modalità di cui all'art. 163, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) può procedere alla stipula del contratto anche laddove non si siano concluse le verifiche di cui al precedente comma 13 ed alla lettera a) del presente comma, fatta salva la necessità di includere nel contratto una condizione risolutiva, ex art. 1353 c.c., per l'ipotesi in cui una o entrambe le verifiche non diano esito positivo. Non si potrà comunque procedere ad alcun pagamento fino al termine di tutte le verifiche. Nel caso in cui si avveri una delle condizioni previste, il soggetto aggiudicatario sarà liquidato con le modalità previste dall'art. 163, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata;

- c) l'eventuale subappalto potrà essere autorizzato solo dopo la stipula del contratto, ancorché condizionato ai sensi della precedente lettera b), effettuando i controlli sul subappaltatore e procedendo al pagamento nei suoi confronti con le modalità di cui all'art. 163, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.
15. In deroga all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto può essere stipulato anche prima del termine di trentacinque giorni ivi previsto, oltretutto nei casi di cui al comma 10 del medesimo art. 32, in caso di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando di gara. Si applica comunque il comma 11 dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016.
 16. Nel contratto potranno essere previste, in deroga a quanto indicato dall'art. 113- bis del D.Lgs. n. 50/2016, penali giornaliere per ritardo di importo anche superiore all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e complessivamente superiori al 10% del predetto ammontare netto contrattuale, nonché lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.
 17. Negli appalti ricompresi nel Piano di cui alle presenti disposizioni non si applica l'obbligo di indicazione della terna di subappaltatori previsto dall'art. 105, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.
 18. Qualora il Soggetto attuatore, successivamente all'approvazione del Piano degli Interventi, attivi un intervento, parte di esso (stralcio) o servizi necessari o propedeutici alla sua realizzazione, secondo le procedure di somma urgenza di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, ne dà immediata comunicazione al Settore e al Coordinatore dell'Ufficio del Commissario. Per tale intervento o stralcio si applicano le disposizioni di cui alla precedente ordinanza commissariale n. 45 del 11/05/2020 (allegato B).
 19. Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016 il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità è sostituito con il certificato di regolare esecuzione.
 20. Gli enti attuatori possono procedere con le procedure di affidamento anche in assenza degli atti di programmazione di cui all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016.
 21. In deroga agli artt. 37 e 38 del D.Lgs. 50/2016 gli Enti attuatori possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di Committenza.
 22. Ai sensi della L. n. 190 del 2012, art. 1, comma 17, i Soggetti attuatori, nelle procedure effettuate per l'affidamento di lavori pubblici, prevedono la sottoscrizione tra la Stazione appaltante e l'appaltatore del Patto di integrità, in analogia e sullo schema di cui alla D.G.R. n. 301 del 11.03.2019 avente ad oggetto "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 per gli Uffici della Giunta regionale", al fine di improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Art. 6 - Affidamento di lavori pubblici, forniture e servizi di importo pari o superiore alla soglia di rilievo comunitario

1. Per l'affidamento dei lavori pubblici di importo pari o superiore a 5.350.000,00 Euro e di forniture e servizi di importo pari o superiore a 214.000,00 Euro, il Soggetto attuatore procede con le seguenti modalità:
 - a) procedura aperta;
 - b) forme di pubblicità:
 - è obbligatorio il rispetto dell'art. 72 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - è possibile la deroga ai commi 4 e 5 dell'art. 73 del D.Lgs. n. 50/2016: ove la si applichi, il bando dovrà essere pubblicato, a livello nazionale, con le modalità di cui al precedente art. 5, comma 5.

Art. 7 - Affidamento dei lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario

1. Per l'affidamento dei lavori pubblici in oggetto il Soggetto attuatore può procedere:
 - a) per importi inferiori a 200.000,00 Euro, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) per importi pari o superiori a 200.000,00 Euro e fino alla soglia di rilievo comunitario (importo inferiore a 5.350.000,00 Euro), tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e delle altre deroghe previste dalle presenti disposizioni.
2. Ove si ricorra alla procedura di cui alla lettera b) del comma 1 è facoltà del Soggetto attuatore procedere ad inviti diretti degli operatori economici da consultare, con le modalità previste dal precedente art. 5, comma 11, oppure alla selezione degli operatori mediante avviso pubblico, invitando un numero minimo di operatori economici pari a cinque.
3. In alternativa alla procedura di cui alla lettera b) del comma 1, e per le stesse soglie d'importo, è possibile far ricorso a procedura aperta con l'applicazione delle specifiche disposizioni previste dall'art. 5.

Art. 8 - Affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario

1. Per l'affidamento delle forniture e dei servizi in oggetto il Soggetto attuatore può procedere:
 - a) per importi inferiori a 200.000,00 Euro, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a);
 - b) per importi pari o superiori a 200.000,00 Euro e fino alla soglia di rilievo comunitario (importo inferiore a 214.000,00 Euro), tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 invitando un numero minimo di operatori economici pari a cinque, selezionati mediante invito diretto con le modalità di cui all'art. 5, comma 11.

Art. 9 – Servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario

1. Per le prestazioni di cui all'art. 24, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché agli altri servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, si procede con le modalità di cui al presente articolo.
2. Per l'affidamento dei servizi in oggetto il Soggetto attuatore può utilizzare le seguenti procedure di scelta del contraente:
 - a) per importi inferiori a 200.000,00 Euro, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a);
 - b) per importi pari o superiori a 200.000,00 Euro e fino alla soglia comunitaria (importo inferiore a 214.000,00 Euro), procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 invitando un numero minimo di soggetti stabilito in cinque, selezionati mediante invito diretto con le modalità di cui all'art. 5, comma 11.

Art. 10 – Controlli sui requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

1. I controlli sui requisiti di ordine generale, previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, e sui requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, per gli appalti di forniture, servizi e lavori pubblici di qualsiasi importo, possono essere effettuati sul solo operatore economico aggiudicatario.

Art. 11 – Rimodulazione del quadro economico, modifiche contrattuali e riserve

1. Il Soggetto attuatore, contestualmente all'aggiudicazione dei lavori, può rimodulare il quadro economico dell'intervento adeguando, fino al massimo del 5% dell'importo contrattuale, oltre

IVA, la somma a disposizione per imprevisti, attingendo dal ribasso d'asta al netto del 50% del ribasso conseguito. Qualora il Soggetto attuatore proceda a tale rimodulazione ne dà specifica comunicazione, trasmettendo il quadro economico aggiornato al Settore.

2. I Soggetti attuatori possono procedere direttamente all'approvazione di modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 che non prevedono aumento di spesa, oppure:
 - che prevedano un aumento di spesa già previsto nei documenti progettuali (tecnici ed economici) e di gara (art. 106, comma 1, lettera a))
 - che prevedano un aumento della spesa contenuto all'interno dell'accantonamento per imprevisti fissato nel quadro economico, eventualmente rimodulato a seguito di quanto indicato al comma precedente e comunque non superiore al 5% dell'importo originario del contratto.Tali modifiche devono essere comunque trasmesse al Settore corredate della relativa documentazione (perizia di variante e atto di approvazione della stessa).
3. Per tutte le altre modifiche non ricomprese in quelle di cui ai precedenti comma 1 e 2, i soggetti attuatori possono procedere alla relativa approvazione soltanto previa verifica positiva di cui al comma 8 dell'articolo 2 delle presenti disposizioni. Il Soggetto attuatore trasmette poi al Settore la modifica contrattuale approvata.
4. Le economie a seguito dei ribassi d'asta ulteriori rispetto a quelli mantenuti nel quadro economico dei singoli interventi ai sensi del comma 1 sono destinate per il 50% a fondo di riserva per la copertura delle eventuali occorrenze relative all'attuazione dell'intervento, per l'altro 50% possono essere destinate, nel rispetto delle procedure di cui alla OCDPC n. 627/2020, al finanziamento di ulteriori interventi urgenti e indifferibili ovvero, qualora disponibili, possono anch'esse concorrere all'attuazione dell'intervento nel rispetto delle presenti disposizioni.
5. A seguito dell'approvazione di modifiche contrattuali, nell'ambito delle ipotesi previste dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici e conformemente a quanto previsto dalle presenti disposizioni, il responsabile del procedimento deve darne comunicazione al Settore, utilizzando il modello D allegato alle presenti disposizioni e allegando il nuovo quadro economico. A tali comunicazioni il Soggetto attuatore allega l'attestazione dell'avvenuto rispetto degli adempimenti, anche di pubblicità e comunicazione, previsti all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. I termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC sono raddoppiati.
6. La compartecipazione a finanziare eventuali rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (ad esempio accordi bonari e transazioni) potrà essere valutata, entro l'importo del finanziamento accordato, soltanto nei limiti in cui tali maggiori oneri non siano imputabili a responsabilità dell'ente delegato. A tal fine l'ente produrrà una dettagliata relazione che sarà valutata dal Settore, anche sulla base di quanto dallo stesso verificato in fase di monitoraggio e controllo. In ogni caso, l'erogazione di un eventuale importo sarà subordinata al perfezionamento degli atti e alla loro trasmissione.

Art. 12 – Modalità di erogazione

1. L'erogazione del contributo avviene a seguito della trasmissione della documentazione indicata al successivo art. 14.
2. Per ogni intervento può essere disposta dal Settore un'anticipazione con le seguenti modalità:
 - a) acconto del 30% dell'importo risultante dal quadro economico del progetto, al netto del ribasso d'asta ottenuto nell'appalto, da erogare su richiesta del Responsabile unico del procedimento del Soggetto attuatore. La richiesta, accompagnata dalla seguente documentazione in originale digitale o copia conforme digitale: quadro economico aggiornato, atti di approvazione del progetto, atti di affidamento di incarichi e lavori, contratto e verbale di consegna dei lavori, dovrà essere inoltrata utilizzando il modello U1 allegato alle presenti disposizioni firmato digitalmente;
 - b) ulteriore acconto del 50% dell'importo risultante dal quadro economico del progetto, al netto del ribasso d'asta ottenuto nell'appalto, su richiesta del Responsabile unico del

procedimento del Soggetto attuatore che attesti, mediante la documentazione giustificativa di cui all'art. 14 comma 2, l'utilizzo di almeno il 75% dell'importo già erogato ovvero la maturazione di obbligazioni (ad es. SAL) per un importo superiore. Le richieste, corredate dai documenti fiscali attestanti quanto sopra ovvero dalla relativa documentazione giustificativa in originale digitale o copia conforme digitale, dovranno essere inoltrate utilizzando il modello U2 allegato alle presenti disposizioni firmato digitalmente;

- c) saldo a seguito della trasmissione della documentazione indicata al successivo art. 14, corredata dal modello U3 allegato alle presenti disposizioni;
 - d) previa motivata e documentata richiesta fatta pervenire dal soggetto attuatore, potrà essere concesso un anticipo nella misura strettamente necessaria in relazione sia alle spese tecniche e di progettazione sia alle procedure di esproprio, nonché alle eventuali necessità di riconoscere l'anticipo di cui all'art. 35 del d.lgs 50/2016. L'importo di tale anticipo sarà conguagliato nella successiva richiesta di liquidazione.
3. Resta comunque facoltà del Commissario delegato definire, nel rispetto della OCDPC 627/2020, specifiche modalità di erogazione per particolari esigenze e/o interventi.
 4. Le liquidazioni sono subordinate alla verifica del rispetto da parte del Soggetto attuatore degli obblighi di informativa e di monitoraggio previsti dalle presenti disposizioni. L'erogazione del saldo è comunque subordinata all'attestazione da parte del settore della corrispondenza della realizzazione dell'opera al progetto e alle finalità dell'intervento.
 5. Le richieste di erogazione sono trasmesse al Settore via pec e inserite sulla piattaforma informatica messa a disposizione dalla Regione unitamente alla documentazione giustificativa di cui all'art. 14 mediante caricamento della stessa. Il Settore, previa verifica positiva effettuata anche con riferimento al corretto rispetto delle presenti disposizioni, provvede a validare la richiesta di liquidazione per la successiva erogazione da parte del Settore Contabilità.

Art. 13 – Monitoraggio e controllo sull'attuazione dell'intervento

1. I soggetti attuatori provvedono, entro 7 giorni dall'ordinanza che approva il Piano degli interventi, all'invio del cronoprogramma dell'intervento, redatto sulla base del modello DS-C allegato, al Settore.
2. I Soggetti attuatori provvedono, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, all'invio al Settore del programma di esecuzione dei lavori e dei relativi eventuali aggiornamenti, redatti dall'esecutore e approvati dal direttore dei lavori.
3. I Soggetti attuatori, immediatamente a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, trasmettono al Settore il quadro economico dell'intervento al netto del ribasso d'asta, con indicato il ribasso d'asta conseguito. Qualora il Soggetto attuatore proceda alla rimodulazione di cui al comma 1 del precedente art. 11, ne dà contestuale comunicazione allegando il quadro economico rimodulato.
4. Gli interventi sono soggetti alla verifica del rispetto delle presenti disposizioni, del cronoprogramma di cui al precedente comma 1 e delle fasi di lavorazione nei tempi previsti dal cronoprogramma di cui al precedente comma 2, anche attraverso sopralluoghi nei cantieri da parte del Settore. Il soggetto attuatore garantisce assistenza ai sopralluoghi tecnici effettuati per la verifica del rispetto delle presenti disposizioni.
5. Per ciascun intervento è individuato all'interno del personale del Settore un referente regionale che costituisce il soggetto di riferimento della struttura commissariale per il Responsabile Unico del Procedimento. Il referente regionale collabora con il R.U.P. al fine della corretta applicazione delle presenti disposizioni.
6. Il Responsabile Unico del Procedimento dovrà trasmettere al Settore con cadenza almeno trimestrale e comunque quando ne venga fatta richiesta, lo stato di attuazione dell'intervento. Il R.U.P. fornisce tempestivamente al referente regionale tutte le informazioni richieste e necessarie ai fini della sua attività, anche utilizzando le procedure informatiche e le piattaforme di monitoraggio che allo scopo saranno indicate dall'Ufficio del Commissario, ed in particolare

comunica tempestivamente al referente ogni scostamento temporale dal cronoprogramma superiore a 30 giorni.

7. Il Soggetto attuatore, al fine di consentire al Commissario delegato l'adozione degli atti necessari per destinare le risorse residue in coerenza con le necessità del contesto emergenziale, comunica tempestivamente al Settore il delinarsi di situazioni che, relativamente allo specifico intervento del Piano, prospettino l'utilizzo di risorse in quantità inferiore a quanto previsto nel Piano.
8. Per le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al presente articolo, sia il Responsabile Unico del Procedimento che il referente regionale devono utilizzare eventuali procedure e piattaforme informatiche messe a disposizione dalla Regione Toscana.
9. Il referente regionale collabora con il Settore Protezione Civile Regionale al fine di provvedere agli adempimenti di monitoraggio, trasmettendo, tra l'altro, le informazioni richieste da quest'ultimo Settore, anche al fine di aggiornare sull'andamento del Piano il Coordinatore dell'Ufficio del Commissario.
10. Il mancato aggiornamento dei dati di monitoraggio secondo quanto sopra indicato comporta la sospensione del trasferimento delle relative risorse.
11. Il cartello di cantiere identificativo di ciascun intervento contiene la stampa dello stemma della Regione Toscana e del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, e la seguente dicitura: "L'intervento è finanziato nell'ambito della O.C.D.P.C. n. 627/2020 con risorse del Governo - Dipartimento di Protezione Civile Nazionale".
12. Qualora, nell'ambito del controllo effettuato ai sensi dei precedenti punti, il Settore rilevi inadempienze, negligenze o violazioni delle disposizioni che regolano l'attuazione degli interventi, ne dà comunicazione al Coordinatore dell'Ufficio del Commissario. Il Coordinatore dell'Ufficio del Commissario, valutato quanto comunicato dal settore e ove ritenga sussistenti le inadempienze, negligenze o violazioni dell'ente attuatore, ne dà comunicazione al Commissario. Il Commissario, informato dal Coordinatore, diffida il Soggetto attuatore affinché rimuova la situazione di inadempienza, negligenza o violazione assegnando a tal fine un termine non inferiore a 7 giorni. Scaduto tale termine senza che il Soggetto attuatore abbia provveduto, il Commissario si sostituisce al Soggetto attuatore relativamente all'adempimento contestato ovvero, nei casi più gravi, nel complesso delle attività di realizzazione dell'intervento, ovvero provvede alla sostituzione del Soggetto attuatore inadempiente con altro soggetto. Sono a carico del Soggetto attuatore per il quale si è attivato il potere sostitutivo gli eventuali danni derivanti dalle negligenze, inadempienze o violazioni contestate.

Art. 14 – Rendicontazione

1. Per ogni intervento di propria competenza l'ente attuatore carica sulla piattaforma informatica predisposta dalla Regione Toscana la documentazione necessaria per la rendicontazione della spesa. Tale documentazione è caricata in continuo, al prodursi di uno dei documenti di cui al successivo comma 2, e comunque compatibilmente con le esigenze di cui all'art. 13 e, in ogni caso, non oltre il 10 gennaio di ogni anno successivo alle date di emissione dei documenti.
2. Sulla piattaforma dovrà essere caricata, sulla base delle indicazioni che saranno date dall'Ufficio del Commissario per il tramite del Settore, la seguente documentazione in originale digitale o copia conforme digitale in relazione a quanto già erogato dal Commissario:
 - Quadro economico aggiornato;
 - Atti di approvazione del progetto;
 - Atti di affidamento di incarichi e lavori;
 - Contratto;
 - Verbale di consegna dei lavori;
 - Stati di Avanzamento dei Lavori;
 - Atti di impegno e liquidazione;
 - Mandati di pagamenti quietanzati;
 - Fatture di pagamento;

- Certificato di ultimazione dei lavori;
 - Certificato di regolare esecuzione e/o collaudo.
 - Atto di ammissibilità del Certificato di regolare esecuzione e/o collaudo.
3. Per gli interventi attuati in amministrazione diretta, oltre alla documentazione di cui sopra, sono ammesse a giustificazione delle spese sostenute le liste in economia per operai e/o mezzi d'opera, redatte in coerenza con l'art. 2, comma 6, delle presenti disposizioni-parte II, corredate dal D.U.R.C. dell'amministrazione/soggetto che ha eseguito i lavori in amministrazione diretta.
 4. Il Settore verifica la correttezza e completezza della documentazione trasmessa che viene presa in carico dal Settore Contabilità che provvede ad una ulteriore verifica ed alla consegna della documentazione alla Ragioneria dello Stato allegandola al rendiconto delle entrate e delle spese dell'intervento delegato e alla sezione dimostrativa dei crediti e dei debiti secondo lo schema stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 5. Qualora dalle verifiche operate dal Settore si riscontrassero delle carenze documentali lo stesso si attiva tempestivamente nei confronti dell'ente attuatore per l'integrazione della documentazione. Nel caso in cui il riscontro della carenza documentativa sia rilevato dal Settore Contabilità, quest'ultimo segnala al Settore quanto rilevato, perché si faccia inoltrare tempestivamente l'integrazione documentale dal soggetto attuatore.
 6. In caso di inadempienza da parte del soggetto attuatore degli obblighi rendicontativi, che impediscano al Commissario di assolvere correttamente ai propri adempimenti rendicontativi, le somme per le quali non sia pervenuta la documentazione giustificativa saranno oggetto di provvedimento di recupero da parte del Commissario.



MODELLO - U1 - RICHIESTA EROGAZIONE ACCONTO 30%

CODICE IDENTIFICATIVO	
CODICE CUP	
COMUNE/LOCALITA'	
TITOLO INTERVENTO	
COSTO TOTALE	
SOGGETTO ATTUATORE	
STRALCIO FUNZIONALE (eventuale)	
TITOLO STRALCIO	
COSTO STRALCIO	

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Attesta

Che il progetto dei lavori di cui sopra è stato approvato conin data.....

Che il Settore regionale ha comunicato gli esiti della verifica di cui **al comma 8 dell'art. 2 delle presenti** Disposizioni con nota prot. n. del

Che i lavori sono stati affidati alla ditta
con il ribasso del come risulta dal verbale di gara in data, approvato con

Che il quadro economico al netto del ribasso d'asta risultante dopo l'aggiudicazione, rimodulato/non rimodulato (cancellare la voce che non interessa) ai sensi delle Disposizioni, è quello allegato al presente modello, per un totale di euro

Che il verbale di consegna dei lavori è quello allegato al presente modello;

Che la completa documentazione tecnico-amministrativa è depositata e disponibile in originale presso l'Ente stesso

Che è stato assolto l'obbligo dell'aggiornamento del sistema di monitoraggio di cui all'art. 13 delle Disposizioni

Chiede

la **liquidazione** di euro pari al 30% dell'importo del quadro economico post-aggiudicazione

Allega

- atti di approvazione del progetto
- atti di affidamento di incarichi e lavori
- quadro economico aggiornato
- contratto e verbale consegna dei lavori

DATA	
FIRMA E TIMBRO	



MODELLO - U2 - RICHIESTA EROGAZIONE ULTERIORE ACCONTO DEL 50%

CODICE IDENTIFICATIVO	
CODICE CUP	
COMUNE/LOCALITA'	
TITOLO INTERVENTO	
COSTO TOTALE	
SOGGETTO ATTUATORE	
STRALCIO FUNZIONALE (eventuale)	
TITOLO STRALCIO	
COSTO STRALCIO	

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Attesta

Che è già stato erogato il primo acconto del 30% dal Commissario per i lavori in questione, pari ad un totale di euro

Che il precedente acconto erogato dal Commissario per i lavori in questione, pari ad euro
è stato utilizzato per almeno il 75% per la copertura delle spese ovvero che il soggetto attuatore ha maturato obbligazioni (ad es SAL) per un importo pari ad euro come indicato nell'allegato prospetto

Che la completa documentazione tecnico-amministrativa e contabile relativa a quanto sopra è depositata e disponibile in originale presso l'Ente stesso

Che è stato assolto l'obbligo dell'aggiornamento del sistema di monitoraggio di cui all'art. 13 delle Disposizioni

Chiede

la **liquidazione** dell'ulteriore acconto di euro pari al 40% dell'importo del quadro economico post-aggiudicazione

Allega

- prospetto relativo alle spese sostenute
- stati di avanzamento dei lavori
- atti di impegno e liquidazione e relativa documentazione amministrativo-contrattuale
- fatture di pagamento o documentazione equivalente
- mandati di pagamento quietanzati

DATA	
FIRMA E TIMBRO	



MODELLO - U3 - RICHIESTA EROGAZIONE SALDO

CODICE IDENTIFICATIVO	
CODICE CUP	
COMUNE/LOCALITA'	
TITOLO INTERVENTO	
COSTO TOTALE	
SOGGETTO ATTUATORE	
STRALCIO FUNZIONALE (eventuale)	
TITOLO STRALCIO	
COSTO STRALCIO	

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Attesta

Che i lavori in questione sono stati ultimati in data, come risulta dal Certificato di Regolare Esecuzione o Collaudo approvato con

Che le somme erogate per i lavori in questione ammontano a euro (a)

Che il consuntivo della spesa totale per la realizzazione dell'intervento in questione ammonta a euro (b)

Che l'importo dei lavori è stato determinato in coerenza al disposto dell'art. 163 del D.lgs n. 50/2016:

- Sulla base del prezzario regionale
 Consensualmente con l'affidatario

Che è stato assolto l'obbligo dell'aggiornamento del sistema di monitoraggio di cui all'art. 13 delle Disposizioni

Che la documentazione di cui all'art. 15 inserita sulla piattaforma informatica predisposta dalla Regione Toscana è la seguente:

- Quadro economico aggiornato
 Atti di approvazione del progetto
 Atti di affidamento di incarichi e lavori
 Verbale di consegna di lavori
 Contratto
 Stati di avanzamento di lavori
 Atti di impegno e liquidazione
 Mandati di pagamenti quietanzati
 Fatture di pagamento
 Certificato di ultimazione lavori
 Certificato di regolare esecuzione e/o collaudo
 Atto di ammissibilità del Certificato di regolare esecuzione e/o collaudo

Che la completa documentazione tecnico-amministrativa è depositata e disponibile in originale presso l'Ente stesso

La sussistenza del nesso di causalità tra l'intervento e l'evento calamitoso

Chiede

la **liquidazione** di euro pari al saldo (b-a)

DATA	
FIRMA E TIMBRO	



MODELLO - D - VARIANTE

CODICE IDENTIFICATIVO	
CODICE CUP	
COMUNE/LOCALITA'	
TITOLO INTERVENTO	
COSTO TOTALE	
SOGGETTO ATTUATORE	
STRALCIO FUNZIONALE (eventuale)	
TITOLO STRALCIO	
COSTO STRALCIO	

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Attesta

Che la perizia di variante e suppletiva per maggiori lavori pari a euro relativa all'intervento di cui sopra e predisposta da questo Ente è stata approvata con

Che la variante è ricompresa tra quelle di cui al comma 2 dell'art. 11 delle Disposizioni;

OPPURE

Che il Settore regionale ha comunicato gli esiti della verifica **di cui al comma 8 dell'art. 2 delle presenti** Disposizioni con nota prot. n. del

Che tale perizia ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 106 del Decreto Legislativo n.50/2016 comma lettera

Che il nuovo quadro economico a seguito dell'attuale variante è quello allegato al presente modello, per un totale di euro

Che la completa documentazione tecnico-amministrativa è depositata e disponibile in originale presso l'Ente stesso

Allega

- nuovo quadro economico

DATA	
FIRMA E TIMBRO	

REGIONE
TOSCANA



COMMISSARIO DELEGATO EX OCDPC 627/2020

PIANO DEGLI INTERVENTI - INTERVENTI DI TIPO D

MODELLO CRONOPROGRAMMA DS-C

SOGGETTO ATTUATORE	
OGGETTO LAVORI	
CODICE CUP	
COMUNE/LOCALITA'	
ORDINANZA	
IMPORTO	

ITER PROCEDURALE DEL PROGETTO		DATA PREVISTA	DATA EFFETTIVA
PROGETTO PRELIMINARE	inizio attività		
	ultimazione		
	approvazione		
PROGETTO DEFINITIVO	inizio attività		
	ultimazione		
	approvazione		
PROGETTO ESECUTIVO	inizio attività		
	ultimazione		
	approvazione		

FASI DI ATTUAZIONE	DATA PREVISTA	DATA EFFETTIVA
AVVIO PROCEDURE DI GARA		
AGGIUDICAZIONE		
STIPULA CONTRATTO		
CONSEGNA DEI LAVORI		
ULTIMAZIONE		
COLLAUDO/CRE		

SOSPENSIONI		DATA INIZIO	DATA FINE
n.	MOTIVO		

DATA		
FIRMA E TIMBRO		